

Servizio

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 80 DEL 16/06/2023

OGGETTO: FISSAZIONE DELLA SCANSIONE TEMPORALE E DURATA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVA PER L'ANNO 2023

Premesso che:

La legge regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 13/2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (c.d. saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

La Regione Piemonte ha esercitato la propria competenza (sulla base degli indirizzi unitari espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, riunita nell'ambito della Conferenza Stato Regioni di cui al d.lgs. 281/1997 il 24/03/11) **comunicando nella seduta del 22/03/2023, decidendo la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo 2023:**

- inizio saldi estivi: giovedì 6 Luglio 2023 come stabilito dalla D.G.R. n. 25-6925 del 22/05/2023,

Nella comunicazione suddetta la Regione Piemonte ha ribadito:

- che la durata dei saldi è di otto settimane, anche non consecutive, a partire dal 6 Luglio 2023;
- che al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune ed è sanzionabile, ai sensi di legge, in caso di violazione.

Si dà atto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel nostro territorio in un'unica scansione della durata massima consentita dal disposto normativo, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori del settore.

Tutto ciò premesso:

- vista la legge regionale 12/11/1999 n. 28 e seguenti modifiche e integrazioni
- vista la D.G.R. 02/12/13 n. 16-6795
- visto l'art. 107 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267

DISPONE

1) Di determinare come segue, in esecuzione del disposto di legge, la data di inizio e la scansione temporale delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2023:

saldi estivi: da giovedì 6 Luglio 2023 a giovedì 24 agosto 2023

2) Di revocare ogni disposizione precedente incompatibile con il presente provvedimento

RENDE NOTO CHE

- A. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge Regionale n. 28/1999, così come modificato dall'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 3/2015, per le vendite di fine stagione:
- ✓ **Non è più necessaria la preventiva comunicazione al Comune** ai fini della corretta informazione al consumatore:
 - ✓ **È sufficiente l'apposizione di un cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio commerciale, almeno 3 giorni prima dell'inizio della vendita di fine stagione, indicando il periodo di svolgimento della medesima**
- A. Ai sensi dell'art. 15 co. 3 della legge regionale più volte citata in premessa *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”*
- B. Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.lgs. 114/1998 *“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto”*
- C. L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei consumatori, approvato il 6/9/2005 nr. 206
- D. Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 “nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per le “vendite promozionali effettuate sottocosto”**
- E. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.lgs. 31/3/1998 nr. 114 per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione e consistente nel pagamento di una somma compresa da € 516 e € 3098, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni

**IL DIRIGENTE SETTORE
AFFARI GENERALI, LEGALI
E SERVIZI ALLA PERSONA
Mara dott. Miretti**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MIRETTI MARA in data 16/06/2023